

Sgravio i lavoratrici madri Di 2 - 3 o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato

La legge di Bilancio 2024, all'articolo 1, comma 180, ha previsto che alle lavoratrici madri di 3 o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile. Ai sensi del successivo comma 181, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, l'esonero è esteso anche alle lavoratrici madri di 2 figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo. La riduzione contributiva in esame spetta anche alle lavoratrici che hanno bambini in adozione o in affidamento. **L'esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato sia instaurati che instaurandi, dei settori pubblico e privato, incluso il settore agricolo, compresi i casi di regime di part-time e di apprendistato, con l'esclusione dei rapporti di lavoro domestico; spetta anche per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.** Qualora un rapporto di lavoro a tempo determinato venga convertito a tempo indeterminato, l'esonero può trovare legittima applicazione a decorrere dal mese di trasformazione a tempo indeterminato. L'agevolazione non assume la natura di incentivo all'assunzione; di conseguenza, **non è soggetta ad avere regolare il DURC. L'esonero non costituisce aiuto di Stato e non è, pertanto, soggetto all'autorizzazione della Commissione europea**

L'esonero contributivo in trattazione è cumulabile con gli esoneri riguardanti la contribuzione dovuta dal datore di lavoro, previsti a legislazione vigente. L'esonero risulta strutturalmente alternativo all'esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore, previsto dall'articolo 1, comma 15, della legge di Bilancio 2024, poiché esaurisce l'importo massimo esonerabile sulla quota IVS a carico della lavoratrice. **ATTENZIONE CHI VUOLE USUFRUIRNE CI CHIEDA IL MODULO DRESP – LAVORATRICI DOVE DOVRA' INDICARE I CODICI FISCALI DEI FIGLI al resto penseremo noi.**

Riduzione Edili 11,5%

Per l'anno 2023, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, **ha confermato la riduzione in esame nella misura del 11,50%.** Le istruzioni operative per la gestione della riduzione sono state fornite con Circolare INPS n. 13 del 17/01/2024. L'apposito codice autorizzazione 7N verrà attribuito per il periodo da gennaio 2024 ad aprile 2024. **Tale beneficio riguarda i datori di lavoro che esercitano attività edile, anche in economia, sul territorio nazionale e interessa soltanto gli operai con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. La riduzione contributiva non si applica, quindi, agli operai occupati a tempo parziale. La riduzione si applica sull'ammontare delle contribuzioni dovute per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica, fondi, tfr.** La riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, che non ammettono il cumulo con altre riduzioni. Il beneficio è subordinato al **possesso di DURC regolare. Si ricorda che i datori di lavoro interessati sono quelli classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici ATECO 2007 da 412000 a 439909.** Il beneficio potrà essere fruito avvalendosi delle denunce contributive UNIEMENS fino al mese di competenza aprile 2024.

Verifica Contratti, Fondi obbligatori Inps, Sicurezza del lavoro, medico del lavoro

Per fornire un servizio più accurato, e farvi risparmiare soldi, un nostro incaricato/a potrebbe contattarvi nei prossimi giorni per a) **verificare la contrattualistica tra azienda e studio è corretta e completa,** potete segnalare eventuali esigenze. b) **verificare se l'azienda fa utilizzo dei fondi 0,30% che comunque versa all'Inps, o è possibile recuperarli diminuendo altri costi con Fonarcom,** (formazione, sicurezza del lavoro, ecc.). **La verifica, svolta in sinergia con Progetto Europa, ha lo scopo di capire se potete accedere a un ventaglio di opportunità per finanziare e realizzare piani formativi su misura grazie al conto formazione di Fonarcom che ogni mese siamo obbligati per lo 0,30% a versare all'Inps, recuperando quindi una parte dei contributi versati** c) **se è possibile chiedere allo Stato /Regione sgravi e/o finanziamenti strutturali, di formazione, o d'investimento** c) **verificare lo stato dell'azienda in merito a sicurezza del lavoro, medico del lavoro. E' possibile avvalersi con Progetto Europa per l'analisi dei fabbisogni degli adempimenti obbligatori in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lsg 81/08).** Tra questi si comprendono **la stesura del Documento di Valutazione dei Rischi, la nomina del medico competente, e la relativa organizzazione delle visite periodiche dei dipendenti.** Naturalmente, Progetto Europa offre i propri servizi di affiancamento alle aziende per la formazione continua, quella degli apprendisti ed i progetti formativi dei tirocinanti. Per informazioni potete anche contattarli direttamente al 0272003533 tasto 1 Federico Attanasio.

Nuova disciplina occasionali in Agricoltura

La legge di Bilancio 2023 ha apportato modifiche alla disciplina del lavoro occasionale per le imprese del settore agricolo. Ha introdotto un regime speciale di lavoro occasionale di carattere transitorio (biennio 2023 – 2024) denominato **“Lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura” (LOAgri).** Tale forma di lavoro occasionale, a differenza del CPO, non è gestita dalla Piattaforma informatica INPS; inoltre, **tale tipologia contrattuale è inquadrabile nella gestione contributiva agricola con iscrizione dei lavoratori occasionali agricoli al FPLD** (e non nella Gestione separata come per il modello generale di lavoro occasionale). Il comma 344 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2023 definisce le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato come **quelle attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore,** rese dai seguenti

soggetti: **soggetti disoccupati e percettori di alcune prestazioni previdenziali o assistenziali; titolari di pensione di vecchiaia, di anzianità o anticipata; giovani con meno di 25 anni regolarmente iscritti a un ciclo di studi; detenuti o internati ammessi al lavoro all'esterno, nonché soggetti in semilibertà.** Relativamente ai citati soggetti, se diversi dai titolari di pensione, è previsto che non siano stati parte di un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura (operai tempo indeterminato/OTI o operai a tempo determinato/OTD) nei tre anni precedenti. **Alla nuova tipologia di rapporto di lavoro in agricoltura è pertanto applicabile, per quanto compatibile, e salve le speciali disposizioni recate dall'art. 1, commi da 343 a 354, della legge di Bilancio 2023, la disciplina lavoristica e previdenziale del rapporto di lavoro subordinato agricolo a tempo determinato.** Il rinvio, in via analogica, alla disciplina lavoristica e previdenziale del rapporto di lavoro subordinato agricolo a tempo determinato non comporta, tuttavia, l'applicazione integrale degli istituti e delle misure proprie del rapporto di lavoro dipendente. A titolo meramente esemplificativo, l'Istituto precisa che per tali prestazioni non possono trovare applicazione le agevolazioni contributive che si sostanziano in una riduzione dell'onere contributivo a carico del datore di lavoro e/o del lavoratore (fatta eccezione per le prestazioni volta in territori svantaggiati, a prescindere dalla ubicazione del fondo agricolo).

Nuova disciplina lavoratori impatriati (D.lgs. n. 209/2023)

L'articolo 5 del D.Lgs. n. 209 del 27.12.2023 ha **introdotto un nuovo regime fiscale agevolato a favore dei lavoratori impatriati che, a decorrere dal 2024, sostituisce l'analogo regime precedentemente previsto** (quelli già in essere rimangono invariati). Tale disposizione prevede che i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del TUIR, **entro il limite annuo di 600.000 euro, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare.**

L'agevolazione spetta ai soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2024, nel rispetto delle seguenti condizioni: a) i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per un periodo di almeno quattro anni; b) i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti il loro trasferimento c) l'attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d'imposta in Italia; d) i lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal D.lgs. n. 108/2012, e dal D.lgs. n. 206/2007 L'agevolazione si applica a partire dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza in Italia e nei quattro periodi d'imposta successivi. **L'agevolazione decade qualora la residenza fiscale in Italia non venga mantenuta per almeno quattro anni, con recupero del benefici già fruiti. Il comma 4 del suddetto art. 5 prevede che la percentuale di concorrenza alla formazione del reddito è ridotta al 40% nei seguenti casi: a) il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore; b) in caso di nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime agevolato; in tal caso, il maggior beneficio è fruito a partire dal periodo d'imposta in corso al momento della nascita o dell'adozione e per il tempo residuo di fruibilità dell'agevolazione.**

Versamento minimo in F24 del tributo 1040

Con riferimento al versamento delle ritenute su redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040), l'art. 9, c.4, del D. lgs. n. 1 del 08.01.2024, ha previsto quanto segue: **"Se l'importo dovuto con riferimento alle ritenute di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non supera il limite di euro 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno. Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo".** Tale disposizione trova applicazione a decorrere dai compensi erogati nel mese di gennaio 2024.

Incentivo al posticipo del pensionamento

Con il messaggio n. 4558 del 19/12/2023 l'INPS ha fornito chiarimenti in merito alla misura **dell'incentivo al posticipo del pensionamento**, introdotto dall'articolo 1, commi 286 e 287, della legge di Bilancio 2023, disciplinato dall'Istituto con circolare n. 82/2023. In particolare ha precisato che **l'agevolazione, che comporta un abbattimento totale della contribuzione IVS dovuta dal lavoratore, comprende anche l'eventuale contributo aggiuntivo IVS.** Si ricorda che l'incentivo in argomento riguarda i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile (articolo 1, comma 283, legge di Bilancio 2023), i quali hanno la facoltà di rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi IVS a proprio carico con i seguenti effetti: **il datore di lavoro è sollevato dall'obbligo di versamento contributivo della quota dei contributi IVS a carico del lavoratore; gli importi corrispondenti alla quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore devono essere erogati direttamente al lavoratore dipendente con la retribuzione.** somme così corrisposte sono imponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi

Webinar il 14/03/2024 alle ore 17 su tutte le novità sopra esposte. Vi allego il link di invito, basterà cliccarci sopra per partecipare. Segnate la data. Link per il webinar del 14/3 ore 17:00: <https://meet.google.com/hqk-zxus-iik>